

Procedimento civile - notificazione - relazione di notifica - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7416 del 14/04/2016

Apposizione di crocesegno da parte del destinatario - - Validità della notifica - Condizioni e limiti.

In tema di notificazioni, il crocesegno non costituisce valida manifestazione di volontà della persona che riceve l'atto, né consente di individuarne l'identità, sicché, per la validità della notifica, è necessario che il notificante riporti le generalità del soggetto al quale l'atto è stato consegnato, attestandone l'impossibilità di apporre la sottoscrizione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7416 del 14/04/2016